

STATUTO

LA GARDERIE COOPERATIVA SOCIALE ETS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SIRACUSA SR VIA S.
MONTEFORTE 5

Numero REA: SR - 89608

Codice fiscale: 01030730897

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

	COOPERATIVA S.R.L. SOCIALE TIPO A	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel comune di Siracusa la	
	società cooperativa denominata La Garderie cooperativa	
	sociale ETS.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche	
	altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al_31/12/2050 e potrà essere	
	prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di	
	recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II SCOPO OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha	
	scopo di lucro; suo fine il perseguimento dell'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi	
	dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base	
	del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi	
	agisce. Questi principi sono: la mutualità, la	
	solidarietà, la democraticità, l'impegno, lequilibrio	

	delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito	
	comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e	
	culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con	
	altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e	
	organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali	
	mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e	
	in special modo volontari ed enti con finalità di	
	solidarietà sociale, attuando in questo modo grazie anche	
	all'apporto dei soci lavoratori l'autogestione responsabile	
	dell'impresa.	
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini	
	speculativi tramite la gestione in forma associata	
	dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di	
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali. Ai fini del	
	raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione	
	coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento	

	delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da	
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della	
	legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire	
	ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono	
	oggetto della sua attività.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il	
	principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e della qualità dei rapporti	
	mutualistici, la parità di trattamento deve essere	
	rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative	
	Italiane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto:	
	- quello di favorire un rinnovamento pedagogico e	
	psicologico fondato sull'utilizzazione dei metodi attivi del	
	lavoro in equipe e del lavoro in gruppo;	
	- assistere e trasportare gli anziani , i malati, gli	

	handicappati, gli invalidi, le famiglie disagiate e i	
	minori;	
	- provvedere ai bambini normali e diversamente abili	
	attraverso circoli ricreativi, culturali ed artistici,	
	garantendone le cure, la sorveglianza, la salvaguardia e	
	quanto altro attiene prevalentemente agli aspetti educativi;	
	- gestire asili nido aziendali e non, giardini d'infanzia,	
	baby parking, scuole materne, elementari, medie, scuole per	
	educazione professionale e relativi doposcuola, in	
	territorio nazionale, comunitario ed extra comunitario;	
	gestire e organizzare inoltre ludoteche, mense, lavanderie,	
	colonie e campeggi sia marini che montani, centri culturali,	
	promozionali e ricreativi, anche in convenzione,	
	affidamento, accreditamento, collaborazione e qualunque	
	altra forma contrattuale prevista dalle leggi presenti e	
	future sia con soggetti privati che con enti pubblici di	
	qualsiasi genere e natura;	
	- attivare corsi di formazione e aggiornamento professionale	
	anche a distanza, nonché formazione professionale per il	
	personale della scuola, finalizzati anche all'accreditamento	
	presso enti locali, regionale, nazionali ed internazionali,	
	stipulando convenzioni con atenei, enti universitari ed enti	
	di formazione e di ricerca;	
	- Consulenza e realizzazione di progetti, sviluppo ed	
	organizzazione di servizi attinenti all'attività specifica	

	della cooperativa a favore di soggetti pubblici e privati;	
	- partecipare a programmi di sviluppo europeo come partner o	
	soggetto promotore;	
	- gestire strutture residenziali e semiresidenziali,	
	socioassistenziali, educative, ricreative, culturali e	
	sanitarie;	
	- gestire servizi di ogni genere, anche ausiliari,	
	all'interno di strutture e nel campo dei beni culturali,	
	archeologici e artistici;	
	- gestire e realizzare impianti e strutture turistico-	
	ricettive.	
	- istituire scuole di danza, pianoforte e studio delle	
	lingue straniere, corsi parauniversitari, di educazione	
	fisica, applicazione tecnica ed artistica, di recupero anni	
	scolastici ed istituire circoli ricreativi che abbiano	
	attinenza con gli scopi sociali:	
	- fornire interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1	
	commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive	
	modificazioni ed interventi servizi e prestazioni di cui	
	alle legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni	
	e di cui alle legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive	
	modificazioni;	
	- interventi e prestazioni sanitarie;	
	- fornire prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del	
	presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001	

	pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001	
	e successive modificazioni;	
	- fare ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- fare formazione extra scolastica finalizzata alla	
	prevenzione della dispersione scolastica e al successo	
	scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al	
	contrasto della povertà educativa;	
	- fornire servizi strumentali alle imprese sociali o altri	
	enti del terzo settore resi da enti composti in misura non	
	inferiore al settanta per cento da imprese sociali o dal	
	altri enti del terzo settore;	
	- svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi	
	della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive	
	modificazioni;	
	- svolgere attività di accoglienza umanitaria e di	
	integrazione sociale dei migranti;	
	- svolgere attività di agricoltura sociale ai sensi	
	dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive	
	modificazioni;	
	- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche;	
	- riqualificare beni pubblici inutilizzati o beni confiscati	
	alla criminalità organizzata;	
	Per la realizzazione degli anzidetti scopi la Cooperativa	
	potrà:	
	- stipulare convenzioni con Enti Locali (Comuni, Comunità	

	montane, Provincie, Regioni, ecc...) o con Enti pubblici	
	morali e privati e avvalersi di tutta la normativa vigente,	
	nonché di usufruire dei provvedimenti emanati in favore	
	della Cooperazione in genere ed in particolare di quelli	
	finalizzati alla Cooperazione giovanile ed all'occupazione;	
	- aderire a consorzi, altre società, A.T.I. ed enti di	
	qualsunque tipo e genere;	
	- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico,	
	finanziario, mobiliari ed immobiliari come attività	
	comunque non prevalente e per miglior conseguimento	
	dello scopo sociale, con esclusione assoluta della	
	possibilità di svolgimento di attività che la Legge riserva	
	a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od	
	elenchi necessari od utili al raggiungimento dei fini	
	sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente	
	attinenti ai medesimi;	
	- stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di	
	risparmio dei soci, istituire una sezione di attività,	
	disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di	
	prestiti limitata ai soli soci ed effettuata ai fini	
	dello scopo sociale;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	

	all sviluppo ed all'ampliamento aziendale, ai sensi della	
	Legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali modifiche ed	
	integrazioni.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti	
	norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque	
	altra attività connessa o affine alle attività	
	sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e	
	concludere tutte le operazioni di natura immobiliare,	
	mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria	
	necessarie od utili allo svolgimento delle attività	
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,	
	attinenti alle medesime compresa l'istituzione,	
	costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed	
	impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio	
	richiesta iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in	
	altre imprese a scopo di stabile investimento e non di	
	collocamento sul mercato, specie se svolgono attività	
	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con	
	particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo	
	di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta	
	della possibilità di svolgere attività di assunzione di	

	partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente	
	autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.	
	Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere	
	le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile	
	alle condizioni e nei limiti ivi previsti.	
	TITOLO III SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le	
	persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per	
	professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale maturate nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare	
	direttamente all'attività della cooperativa e cooperare	
	al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo	
	scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie	
	prestazioni lavorative.	
	Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità	
	professionali adeguate allo svolgimento della propria	
	mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in	
	coordinamento con gli altri soci e capacità di	
	iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni	

	caso - approvazione dello scopo mutualistico ed	
	adesione al medesimo.	
	soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività lavorativa gratuitamente,esclusivamente per fini	
	di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge	
	381/91 e nei limiti previsti dalla legge;	
	soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche	
	indirettamente, dei servizi della cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche,	
	pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative	
	sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli	
	inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che	
	esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella	
	dalla Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del	
	codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati	
	dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	

	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento	
	nell'impresa o al fine di completare la loro formazione,	
	soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio	
	di amministrazione al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nel consiglio di amministrazione della	
	Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto	
	con riguardo al rapporto sociale che al rapporto	
	mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate	
	dall'articolo 11 del presente statuto:	

	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi della	
	Cooperativa o il non rispetto degli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dal consiglio di amministrazione anche prima della	
	scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato	
	il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi	
	previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei	
	diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del	
	presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura	
	del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	

	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta	
	elettronica;	
	l'indicazione delleffettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti	
	dallo statuto;	
	l'ammontare della quota di capitale che propone di	
	sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore	
	né superiore ai limiti di legge;	
	la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di	
	essere ammesso;	
	la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto, i regolamenti sociali e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	lespressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del	
	presente statuto e di presa visione effettiva del	
	regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione	
	della Cooperazione.	
	Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a	

	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche	
	competenze possedute in relazione ai requisiti	
	richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e	
	nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in	
	rapporto alla quantità di lavoro disponibile in	
	Cooperativa.	
	Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed f),	
	dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il	
	conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e	
	nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) ed	
	f), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla	
	cooperativa.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti,	

	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d),	
	e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di	
	ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita	
	IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica;	
	la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla	
	domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
	lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di	
	amministrazione, sul libro dei soci.	
	Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta	
	giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda	
	di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal	
	Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro	
	il termine di decadenza di sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione	

	della successiva convocazione.	
	Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla	
	gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal	
	Consiglio di amministrazione:	
	del capitale sottoscritto;	
	dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta del Consiglio di amministrazione;	
	all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali.	
	In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.1) a non aderire ad altre società che perseguano	
	identici scopi sociali ed esplicano attività	
	concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di	

	terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od	
	analogo a quello della Cooperativa salvo espressa	
	autorizzazione del Consiglio di amministrazione	
	accordata in considerazione della tipologia di	
	rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di	
	prestazione dello stesso, nonché della quantità di	
	lavoro disponibile in Cooperativa;	
	b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità	
	professionali ed il proprio lavoro in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla	
	quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per	
	la Cooperativa, secondo quanto previsto	
	nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme	
	restando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto	
	nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei	
	modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi	
	regolamenti interni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione	

	relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda	
	di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni	
	hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio	
	è persona fisica;	
	per recesso, esclusione, scioglimento, liquidazione, se il	
	socio è diverso da persona fisica.	
	escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia	
	stata aperta o estesa la procedura di liquidazione	
	giudiziale secondo il codice della crisi e dell'insolvenza.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	
	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può	
	recedere il socio:	
	che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente	
	sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro	
	disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri	
	motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito	
	regolamento;	

	che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con	
	la Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè	
	siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro	
	ammissione in cooperativa. Il recesso dei soci fruitori e	
	dei soci volontari è libero. Il recesso non può essere	
	parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata	
	mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla	
	Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e	
	trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa	
	comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di	
	ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti	
	effetto dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci	
	lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto	
	nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro	
	instaurati.	

	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di	
	amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge,	
	nei confronti del socio che:	
	non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i	
	requisiti richiesti per l'ammissione,	
	nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via	
	definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa,	
	secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui	
	all'art. 6 della L. 142/2001;	
	nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via	
	definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso	
	di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva	
	la fruizione dei servizi;	
	risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	
	approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a giorni per adeguarsi;	
	previa intimazione da parte del Consiglio di	
	amministrazione, non adempia entro giorni, al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di	

	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere	
	comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o	
	inadempimenti tali da determinare la risoluzione del	
	rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per	
	giusta causa o giustificato motivo;	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37	
	e 38 , nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione	
	del provvedimento.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del	
	rapporto di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del	
	socio del provvedimento di esclusione.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota	
	interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella	
	misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13	
	e 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	

	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del	
	capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea	
	documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Art. 13 (Rimborso della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate. La liquidazione della	
	partecipazione sociale, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte	
	le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore	
	nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa	
	e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
	ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice	
	civile.	
	Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o	
	l'esclusione del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio.	
	Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del	
	socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i	

	5 anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera	
	del consiglio di amministrazione alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11,	
	lettere d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento delleventuale penale, ove	
	determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento	
	della prestazione mutualistica e del rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti	
	di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non	
	versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o	
	l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto	
	associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il	
	socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di	
	quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono	
	responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992,	
	n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento e quote dei soci	
	sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	La quota ha un valore minimo pari al minimo di Legge.	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo	
	per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo	
	20, numero uno, lettera b) del presente statuto.	
	Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci	
	sovventori)	
	Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio	
	di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al	
	Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo	

	stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire la	
	partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà	
	ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare	
	al sovventore il valore della quota, così come previsto al	
	successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che	
	determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e	
	l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione	
	in favore dei soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti al Consiglio di	
	amministrazione ai fini dell'emissione della	
	partecipazione.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così	
	disciplinati:	
	il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte pari	
	a due punti percentuali in più del dividendo previsto	
	per i soci cooperatori;	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale	

	sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno	
	anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei	
	sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il	
	capitale conferito dai soci cooperatori;	
	ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere	
	un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;	
	A ciascun "socio sovventore" non potrà essere attribuito	
	più di un voto, qualunque sia l'ammontare del	
	conferimento effettuato.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori nel	
	complesso non devono superare il terzo dei voti	
	spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna	
	Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale	
	limite, i voti dei soci sovventori verranno computati	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal	
	rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi	
	attribuiti per legge e il numero di voti da essi	
	portati;	
	i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi	
	anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La	
	decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione	
	della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della società è costituito:	
	dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo non superiore	
	e non inferiore al limite stabilito dalla legge;	
	dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi	
	ed agli eredi di soci deceduti;	
	dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo	
	8;	
	dalla riserva straordinaria;	
	da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o	
	prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per	
	statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	fatto salvo il diritto di recesso.	

	Art. 22 (Bilancio desercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01/01	
	al 31/12 ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di	
	amministrazione provvede alla redazione del progetto di	
	bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed alloggetto della Società,	
	segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	a quella stabilita dalla legge;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge	
	medesima;	
	a remunerazione del capitale dei soci sovventori;	
	ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	

	limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della	
	legge 31.1.1992, n. 59;	
	ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme	
	restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori. L'Assemblea può	
	sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non	
	cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Art. 23 (Ristorni)	
	Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, che	
	approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione	
	dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.	
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che	
	costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione,	
	non possono in nessun caso superare la misura del trenta	
	per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi	
	dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della	
	legge 3 aprile 2001 n. 142.	

	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo	
	2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a	
	cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei	
	seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati	
	tra loro distinti per ciascuna categoria di soci	
	cooperatori.	
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:	
	ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,	
	qualifica professionale,	
	compensi erogati,	
	tempo di permanenza in cooperativa,	
	tipologia del rapporto di lavoro.	
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei	
	servizi forniti e remunerati nell'esercizio.	
	I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci	
	fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante	
	erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito	
	del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante	
	l'attribuzione di quote di sovvenzione.	
	TITOLO VI ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	

	Sono organi della Cooperativa:	
	l'Assemblea dei soci;	
	il Consiglio di amministrazione;	
	l'organo di controllo, se nominato	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	
	approva il bilancio e destina gli utili;	
	approva il bilancio sociale secondo quanto previsto	
	dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;	
	delibera sullemissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori;	
	procede alla nomina e revoca del Consiglio di	
	amministrazione;	
	procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo o del	
	revisore legale dei conti;	
	determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	Amministratori ed all'organo di controllo o revisore	
	legale dei conti se nominato;	
	delibera di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	provvede alle modifiche dello statuto;	
	delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	

	delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	approva il regolamento interno di lavoro, così come	
	previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali	
	regolamenti interni;	
	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	componenti dell'organo di controllo;	
	nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché	
	sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero	
	tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti	
	sottopongano alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.	
	Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)	
	L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di	
	amministrazione, con avviso contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno	
	diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata	
	presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo	
	diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché	
	in Italia.	
	L'avviso di convocazione deve essere comunicato tramite	

	PEC o con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o	
	consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.	
	In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata	
	mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo posta	
	elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a	
	condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto	
	ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi	
	indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di	
	amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e	
	deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre	
	giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta	
	scritta dall'organo di controllo se nominato o da tanti	
	soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti	
	a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto	
	e tutti gli Amministratori e i componenti dell'organo di	
	controllo, se nominato, siano presenti ovvero informati	
	della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può	
	opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si	
	ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	In prima convocazione l'Assemblea regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, fatta eccezione per le	
	deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo	
	articolo 28.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle	
	Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; I soci	
	cooperatori persone giuridiche potranno avere un massimo	
	di voti come appresso specificato: uno.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a	
	condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i	
	principi di buona fede e di parità di trattamento dei	

	soci, ed in particolare a condizione che:	
	sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a	
	mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare	
	inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,	
	constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo	
	reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno;	
	vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che	
	si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video	
	collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli	
	intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta	
	la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente	
	e il soggetto verbalizzante.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto, appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e	
	che non sia Amministratore, o componente dell'organo di	
	controllo, se nominato, della Cooperativa.	

	Ciascun socio non può rappresentare più di soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea	
	dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai	
	medesimi designato.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato	
	dall'Assemblea, legalmente consentito.	
	Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza	
	relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro	
	sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed	
	in assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non	
	socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio.	

	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla	
	legge.	
	Art. 30 (Consiglio di amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti	
	dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il	
	numero.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il	
	Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la	
	carica di Presidente i rappresentanti di società	
	costituite da un unico socio persona fisica, di	
	amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli	
	amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori durano in carica per il tempo stabilito	
	al momento della nomina o a tempo indeterminato fino a	
	revoca o dimissioni.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)	
	Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi	
	ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della Società cooperativa senza eccezioni di	

	sorta e più segnatamente sono ad esso conferite tutte le	
	facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi	
	sociali, esclusi gli atti riservati alla decisione dei	
	soci dalla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del	
	progetto di bilancio e dei progetti di fusione o	
	scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544	
	del codice civile in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da	
	alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Perlomeno ogni novanta giorni gli organi delegati devono	
	referire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla	
	sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, in termini di dimensioni o	
	caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui	

	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, o	
	e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o	
	telegramma, in modo che i Consiglieri ed i componenti	
	dell'organo di controllo se nominato ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la	
	convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e	
	nel caso di sua impossibilità o inerzia anche	
	dall'Amministratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori	
	in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il	
	tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo	
	caso devono comunque essere soddisfatte le seguente	
	condizioni:	
	che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed	
	il Segretario della riunione, che provvederanno alla	
	formazione e sottoscrizione del verbale;	
	che sia effettivamente possibile al Presidente della	
	riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	

	risultati della votazione;	
	che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
	percepire adeguatamente gli eventi oggetto di	
	verbalizzazione;	
	che sia consentito agli intervenuti partecipare alla	
	discussione, intervenire in tempo reale durante la	
	trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare	
	alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno, nonché, quando necessario, di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve	
	pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e	
	la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta	
	si intende approvata o non approvata a seconda di come ha	
	votato chi presiede la seduta. Ogni Amministratore deve	
	dare notizia agli altri Amministratori ed allorgano di	
	controllo, se nominato, di ogni interesse che, per conto	
	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione	
	della Società, precisandone la natura, i termini,	
	l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore	
	Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	

	Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti	
	del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a	
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del	
	codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di	
	approvazione da parte dell'organo di controllo qualora	
	quest'ultimo non sia nominato. Se viene meno la	
	maggioranza dei componenti il Consiglio di	
	Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei	
	mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme	
	con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato,	
	il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di	
	controllo l'assemblea può essere convocata da ogni socio.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del	
	Comitato Esecutivo, se nominato.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato, determinare la	
	remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di	

	particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un	
	trattamento di fine mandato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in	
	giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti	
	delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se	
	nominati. Il consiglio di amministrazione può nominare	
	Direttori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti	
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la	
	cui firma costituisce piena prova dell'assenza o	
	dell'impedimento del Presidente. Il Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad	
	esso conferite, potrà conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Organo di controllo e revisione legale)	
	L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via	
	facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore	
	legale dei conti.	
	Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta	

	all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o	
	collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-	
	bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale	
	dei conti, se non diversamente deliberato.	
	Si applica l'art. 2477 c.c.	
	Art.37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo	
	le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con	
	le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che	
	non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero:	
	tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e	
	Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili,	
	anche quando sia oggetto di controversia la qualità di	
	socio;	
	le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori	
	o componenti dell'organo di controllo, o nei loro	
	confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
	La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
	della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei	
	nuovi soci.	

	L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
	componente dell'organo di controllo o Liquidatore è	
	accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al	
	comma precedente.	
	L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel	
	Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
	Gli arbitri sono in numero di:	
	uno, per le controversie di valore inferiore a	
	250.000,00. Ai fini della determinazione del valore	
	della controversia si tiene conto della domanda di	
	arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e	
	seguenti del codice di procedura civile;	
	tre, per le altre controversie;	
	nei casi di controversie con valore indeterminabile, il	
	numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della	
	Cooperazione.	
	Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di	
	settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente	
	del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede	
	della società.	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo	
	restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D.	
	Lgs. n. 5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo	
	impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma,	
	del codice di procedura civile quando per decidere abbiano	
	conosciuto di questioni non compromettibili ovvero	
	l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di	
	delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni	
	dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che	
	essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della	
	Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione,	
	per non più di una sola volta, nel caso di cui	
	all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel	
	caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni	
	altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere	
	alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli	
	arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza	
	di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	

	anticipare da entrambe le parti, con vincolo di	
	solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre,	
	del Regolamento della Camera Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista	
	nel presente e nel precedente articolo, la procedura	
	arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel	
	Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di	
	Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento	
	della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	sovventori, eventualmente rivalutate a	
	norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti;	
	a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci	
	cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del	
	precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi	
	deliberati e non ancora corrisposti;	

	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed	
	i soci determinando criteri e regole inerenti lo	
	svolgimento dell'attività mutualistica, Il consiglio di	
	amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo	
	6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli	
	stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento	
	e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno	
	costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità	
	delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio	
	residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di	
	fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo	

	2514 del codice civile la Cooperativa:	
	non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto	
	soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente	
	maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	Art. 43 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del	
	codice civile contenente la disciplina delle società	
	cooperative, a norma dell'articolo 2519 del medesimo	
	codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle	
	società a responsabilità limitata.	
	FIRMATO: MORENO MARTINEZ	
	NOTAIO EMANUELE PENSAVALLE (IMPRONTA DEL SIGILLO)	